

Parere n. 41 del 25/02/2010

Protocollo PREC 136/09/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa 3A Progetti S.p.A. - Lavori di esecuzione delle sistemazioni superficiali lungo la linea ferroviaria Roma-Viterbo, nella tratta Roma San Pietro-La Storta, tra Monte Ciocci e la Stazione di Monte Mario nell'ambito del Comune di Roma - Importo a base d'asta € 4.825.383,70 - S.A.: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 8 settembre 2009 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa 3A Progetti S.p.A., capogruppo della costituenda ATI con l'impresa Gabriele Carosella Lavori s.a.s., ha contestato l'esclusione dalla gara disposta nei propri confronti dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per mancanza del requisito fondamentale di iscrizione alla categoria OG3 per classifica adeguata, stante il valore differenziale minimo, pari ad € 10, tra l'importo dalla stessa assunto per la OG3, nella dichiarata misura del 84,414%, e quello realmente in grado di integrare con la classifica di iscrizione posseduta (classifica IV) incrementata di un quinto.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, con nota pervenuta il 6 ottobre 2009 la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha ribadito la legittimità dell'esclusione, precisando altresì che le ragioni della stessa sono sostanzialmente da addebitarsi oltre alla mancanza dell'iscrizione nella categoria OG3 per un importo corrispondente alla percentuale dichiarata, anche all'assenza, nella richiesta di partecipazione alla fase iniziale, della dichiarazione che l'impresa mandante Gabriele Carosella Lavori s.a.s. avrebbe coperto per intero con la sua iscrizione in OG3 gli importi per le categorie OG11 e OS10.

Ritenuto in diritto

Al fine di definire la questione controversa sottoposta a questa Autorità si evidenzia, preliminarmente, che il punto III.1.3 del bando di gara prevedeva espressamente che "a pena di esclusione, i R.T.I dovranno indicare, distintamente per categoria, la quota di partecipazione di ciascun componente l'associazione, comunque nei limiti dei requisiti posseduti".

Al riguardo lo stesso bando stabiliva gli importi dei lavori di cui è composto l'intervento come di seguito indicato: OG3 per € 3.670.896,75 (categoria prevalente), OS24 per € 639.279,76, OG11 per € 500.075,53 (categorie scorporabili e subappaltabili) e OS10 per € 15.131,66 (non rilevante ai fini della qualificazione).

Nella richiesta di invito alla gara il costituendo RTI proponeva al riguardo, nel rispetto di quanto stabilito al comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163 /2006, di fornire i requisiti minimi previsti dalla legge nella seguente proporzione: - 3A Progetti S.p.A. (capogruppo) con la propria iscrizione SOA nella Categoria OG3 classifica IV, concorre all'integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 84,414% di detta categoria, mentre con la propria iscrizione SOA nella categoria OS24 classifica V, concorre all'integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 100% di detta categoria; - la Gabriele Carosella Lavori s.a.s. (mandante) con la propria iscrizione SOA nella categoria OG3, classifica IV, concorre all'integrazione del requisito richiesto nella percentuale del 15,586%. Le predette imprese raggruppate dichiaravano, altresì, la quota percentuale globale di partecipazione al raggruppamento in misura, rispettivamente, del 77% e del 23%.

Ciò premesso, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che l'impresa capogruppo 3A Progetti S.p.A. non possedesse il requisito dell'iscrizione alla categoria generale OG3 per la classifica adeguata agli importi previsti nel bando, considerando come termine di partecipazione la percentuale espressamente dichiarata del 84,414%.

Risulta, infatti, che la suddetta impresa è iscritta nella categoria OG3, classifica IV, che

per legge dà la possibilità al soggetto di partecipare alle gare per l'affidamento di lavori sino all'importo di € 2.582.284, che in virtù dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 può essere incrementato di un quinto e raggiungere quindi € 3.098.740,80, mentre l'importo assunto con la dichiarata percentuale del 84,414% di detta categoria OG3, (prevista dal bando per un importo di € 3.670.896,75) risulta essere pari a € 3.098.750,75.

La prevalenza dell'importo dichiarato su quello effettivamente posseduto, ancorché di soli € 10, conduce a ritenere mancante per la capogruppo il requisito in questione per classifica adeguata e, quindi, corretta l'esclusione disposta dalla stazione appaltante. Né la discrepanza di cui trattasi può essere intesa come un mero errore materiale nella dichiarazione, emendabile secondo il dettato dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, attesa l'esplicita e non equivoca previsione di un puntuale e formale obbligo di dichiarare, per categoria, la quota di partecipazione di ciascun componente il RTI, espressamente corredato dalla sanzione dell'esclusione. Peraltro, l'incremento del quinto previsto dal citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 è stabilito dal legislatore in modo vincolante per la stazione appaltante, senza alcuna possibilità di aumentare tale limite fino a compensare il suddetto valore differenziale.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dalla stazione appaltante è conforme alla *lex specialis* e alla normativa di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 Marzo 2010